

REPERTORIO N. 114

fasc. 01.06.01.01/05/2024

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÁ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N.

208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA

PRESSO IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A

QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO

CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI

CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO

ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E

FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI:

LOTTO 1 – CIG **9906318838** – cui inerisce la prima convenzione

(“Convenzione n. 1”); LOTTO 2 – CIG **9906625591** – cui inerisce la seconda

convenzione (“Convenzione n. 2”); LOTTO 3 – CIG **9906656F23** – cui

inerisce la terza convenzione (“Convenzione n. 3”) fermo restando che, esse,

(tutte e tre insieme infra “Convenzioni”) sono incorporate in un unico atto-

documento, che è il presente.

Oggi, sei Febbraio nell’anno duemilaventiquattro (06/02/2024) alle ore 14,43

nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, avanti a

me Dott.ssa Maria Riva, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale

Rogante dell’Ente, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me

consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato,

intervengono, nel presente contratto:

- Dott.ssa Francesca Monari, nata a Bologna il 05/11/1969, domiciliata per la

carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente unico del Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale PG n. 73174 del 5.12.2023;

E

Sig. Sabino Fort, nato a Milano, il 9 dicembre 1970, in qualità di Procuratore Speciale della società ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.p.A. con sede legale in Via Rochdale 5, Reggio nell’Emilia - P.IVA 03002460354 e ivi domiciliato ai fini del presente atto (giusta procura a ministero notaio Giovanni Aricò in atti al PG 5793/2024 ed allegata al presente atto, sub “A”);
Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l’identità personale e la qualifica di detti comparenti.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna (in seguito anche “Ente” o “SA”), iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione*

di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3»;

2. L'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in sei Lotti, di cui tre territoriali di vigilanza (V) e tre territoriali di portierato (P), per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di vigilanza/portierato (ricompresi rispettivamente nelle categorie 15 "Vigilanza armata" e 18 "Guardiana", di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018).

Alle presenti Convenzioni, riguardanti i lotti di cui sopra, aventi ad oggetto Servizi di Vigilanza possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle Province Bologna, Ferrara e Modena (per il lotto 1), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il lotto 2) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il lotto 3), oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. La suddetta procedura si è conclusa il 20/11/2023 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 71573/2023; confermata per quanto occorrer possa con nota del Seggio di gara come da verbale acquisito in atti al PG n. 70266/2023);

4. Con determinazione dirigenziale n. 2866 del 05/12/2023 (PG n. 73174/2023) sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG n. 3405/2024), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo);

5. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 07/12/2023 con nota PG 73569/2023, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;

6. Il Fornitore, risultato aggiudicatario dei lotti 1, 2, 3 (Servizi di Vigilanza) ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare detto servizio, oggetto delle presenti Convenzioni, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nelle presenti Convenzioni e nei documenti ivi richiamati;

7. Ciascuna delle presenti e contestuali Convenzioni costituisce a tutti gli effetti un contratto normativo che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti qui e nei documenti richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF e, pertanto, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

8. L'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, o all'esercizio del diritto di opzione da parte del Soggetto Aggregatore ai sensi del paragrafo 4 del Disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati al successivo

art. 4 e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

9. Il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti Convenzioni, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

10. Dalle presenti Convenzioni e dagli atti in esse espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo iter di adesione è contenuto nel capitolato, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

11. La Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi;

12. Il Fornitore, ai fini della stipula delle presenti Convenzioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle tre Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato garanzia definitiva, unica per i tre lotti, rilasciata in data 06/02/2024 da REVO Insurance S.p.A. avente n. 2062460 e <di importo pari ad Euro 168.672,00 (Centosessantottomiladeicentosestantadue), in favore del SA e degli Enti Contraenti;

13. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa in atti al PG. 5792/2024, come integrata dall'appendice in atti al PG. n.

7219 del 06/02/2024 di importo pari a € 10.000.000,00 a copertura del rischio di responsabilità civile, per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto a beneficio del Soggetto Aggregatore, degli Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata delle presenti Convenzioni e di ogni OF e OAF;

14. Il Fornitore dichiara di possedere la copertura assicurativa per RC AUTO di cui al par. 25.2 del Disciplinare di Gara per tutti i mezzi impiegati nello svolgimento del servizio;

15. Il Fornitore risulta in possesso di licenza prefettizia ex art. 134 TULPS rilasciata dalla prefettura di Reggio Emilia in data 19/05/2023 per le classi funzionali A e B, valida per l'intero territorio regionale, in ordine alla quale dichiara di impegnarsi al mantenimento per l'intera durata di ciascuna delle Convenzioni e di ogni OF/OAF, nonché all'adempimento senza indugio e con continuità agli obblighi informativi nei confronti delle competenti autorità, derivanti dalle attività oggetto dell'appalto;

16. le presenti Convenzioni vengono quindi sottoscritte dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Premesse e documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante delle presenti e contestuali Convenzioni e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati

parte integrante e sostanziale;

- le Offerte tecniche e le Offerte economiche complete dei relativi allegati relative ai Lotti 1, 2, e 3 della procedura in oggetto, identificate al PI275417-23 della piattaforma SATER;
- la procura speciale, a Ministero del Notaio Giovanni Aricò, Repertorio n. 62166 Raccolta n. 15569, conferita al componente Sig. Sabino Fort;
- la garanzia definitiva, unica per i tre lotti cui le presenti Convenzioni si riferiscono, prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 acquisita agli atti con PG 7310/2024;
- Il patto di integrità, sottoscritto in fase di gara;
- l'Allegato 1 allo schema unico di convenzione, Accordo per il trattamento di dati personali.

Tutti i documenti sopra citati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dai contraenti sottoscritti mediante apposizione di firma digitale e conservati agli atti a cura del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie.

Si applicano alle Convenzioni le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto si configura come appalto misto di servizi e lavori in cui la percentuale di questi ultimi è meramente minimale, residuale ed eventuale, tale da consentirne, secondo il criterio della prevalenza, la qualificazione come appalto di servizi.

Art. 3 - Oggetto delle Convenzioni

1. Le presenti Convenzioni hanno ad oggetto i servizi di vigilanza sugli immobili o aree di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio Province Bologna, Ferrara e Modena (per il lotto 1), Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (per il lotto 2) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il lotto 3), nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderirvi, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Vigilanza è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

Art. 4 - Durata della Convenzione, opzioni e durata dei contratti attuativi

4.1. Durata delle Convenzioni

1. La durata di ciascuna delle Convenzioni oggetto del presente documento, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di seguito descritto.

4.2 Opzioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016

1. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale di una delle Convenzioni, si esaurisca integralmente in misura pari al 85%, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa attribuitagli ex lege, il Soggetto Aggregatore ha la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo massimo pari alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora diversamente, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il Soggetto Aggregatore ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il Soggetto Aggregatore ha la facoltà di recedere da ciascuna delle Convenzioni.

4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione dei contratti attuativi ai sensi dell'art. 106, commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. Le presenti Convenzioni tuttavia rimangono valide, efficaci e vincolanti per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data della loro stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la sua data di scadenza, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura, ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, per attività extra canone (nel limite massimo del 30% o nel caso di modifica della consistenza del patrimonio immobiliare in OF (v. art. 8 del Capitolato): il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole delle presenti Convenzioni, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis* e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni

1. Sono legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna, di cui ai lotti 1, 2, 3, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alle Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Soggetti legittimati e modalità di adesione".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalle Convenzioni, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore per ciascun lotto della procedura in oggetto.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione delle presenti Convenzioni e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli Ordinativi di Fornitura/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi nascenti.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF cui la penale o qualsiasi altra causa fanno riferimento.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, e dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma

scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 12 il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere ciascuna delle Convenzioni e i singoli Contratti attuativi (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni,

responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) nonché del par. 24 del Disciplinare di gara (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva; art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia) art. 13 (Subappalto), art. 14 (Riservatezza); art. 16 (Norme di comportamento).

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalle presenti Convenzioni;

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere una o più delle presenti Convenzioni e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione di una o più delle presenti Convenzioni legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione di una o più delle presenti Convenzioni e/o del/i contratto/i, il SA e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 - Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia

Per le verifiche antimafia finalizzate alla stipula del presente contratto si è proceduto alla consultazione, in data 24/11/2023 della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA).

Si procede pertanto, secondo quanto espressamente consentito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 essendo decorso il termine di cui al comma 4.

Laddove dovesse pervenire dalla Prefettura competente informazione antimafia interdittiva, il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo, ai sensi delle disposizioni vigenti, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto e/o da una o più Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, l'Ente Contraente potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

5. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art 4.2, comma 3.

Art. 13 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto tutti i servizi NON ricompresi negli elenchi riportati all'art.9 del Disciplinare di Gara evidenziati quali servizi da eseguire a carico dell'aggiudicatario.

2. Il subappalto è quindi ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come declinati all'art. 9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell'Ente contraente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

3. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 2016/679.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e degli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della stessa, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Si richiamano espressamente gli obblighi specifici e degli adempimenti di cui all'art. 6 del capitolato rubricato "PRIVACY E RISERVATEZZA".

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF/OAF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

4. Il personale chiamato a erogare i Servizi di Vigilanza è "incaricato del

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679” e il
Fornitore consegna all’Ente contraente le relative nomine per tutto il
personale.

Art. 15 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n.
679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara che la ha
preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti
dell’interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alle Convenzioni con l’emissione
dell’OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla
trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o
telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio,
per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli
OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto
regolamento.

4. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e degli
OF/OAF, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA e/o gli
Enti contraenti risultano titolari al Fornitore, questi è da ritenersi designato
quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del
citato GDPR 679/2016 come da accordo sottoscritto in data odierna, facente
parte del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato.

Art. 16 Norme di comportamento.

In riferimento al divieto di c.d. “*Pantouflage – revolving doors*” previsto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 190/2012, il Fornitore dichiara, a mezzo del comparente Sabino Fort, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto e degli ordinativi di fornitura, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti dalle amministrazioni contraenti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Città Metropolitana e degli Enti Contraenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi enti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Ente.

Al verificarsi di tale ipotesi, il Soggetto Aggregatore e/o gli Enti contraenti, secondo i rispettivi ambiti di competenza provvederanno a segnalare l'accaduto all'ANAC e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

2.Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il Fornitore dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana – approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 19/2019 - per i rapporti con il Soggetto Aggregatore nonché quello degli Enti Contraenti per tutti i rapporti con questi ultimi, pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in essi contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nelle presenti Convenzioni. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto

di diritto.

A tal fine l'Ente Contraente, nell'Esecuzione degli OF potrà richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Art. 17 - Patto di Integrità

Il Fornitore ha sottoscritto, in fase di gara, in data 31/08/2023, in sede di partecipazione il "Patto di Integrità" costituente l'all. 3 al Disciplinare di gara, impegnandosi così a rispettarne i principi e gli obblighi

Art. 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 19 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli OF non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 20 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi

richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli,

- del Capitolato: art. 6 (Privacy e riservatezza), art. 12 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- delle Convenzioni: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia), art. 12 (Recesso), art. 14 (Riservatezza), art. 15 (Trattamento dei dati), art. 16 (Norme di Comportamento), art. 18 (Foro competente), art. 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali);

SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”

Le disposizioni della presente Sezione II, denominata “Condizioni Speciali di Contratto” – suddivisa in tre diversi articolati (dall’art 21 all’art 23) contraddistinti da numeri (convenzione n.1, convenzione n.2 e convenzione n.3) corrispondenti a ciascun lotto oggetto della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola fra le tre Convenzioni, di volta in volta relativa a quello fra i Lotti ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute *supra* nella Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo

parte integrante e sostanziale di ciascuna delle tre Convenzioni.

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle sole Convenzioni inerenti il

Lotto cui si riferiscono, le Offerte Tecniche ed Economiche presentate dal

Fornitore per i Lotti 1, 2, 3.

CONVENZIONE N. 1 - LOTTO 1

Art. 21 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 1 (infra "CL1")

1. L'importo di CL1, avente a oggetto il lotto territoriale n. 1 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a Euro 2.008.000,00 (duemilioniottomila/00) comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 8.000,00 (ottomila/00) ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente CL1 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta

con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL1 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente CL1, il Fornitore individua nel Sig. Pacitti Luca il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

CONVENZIONE N. 2 - LOTTO 2

Art. 21 - Valore della Convenzione n.2 per il Lotto 2 (infra "CL2")

1. L'importo di CL2, avente a oggetto il lotto territoriale n. 2 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di Gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 1.204.800,00 (unmilione duecentoquattromilaottocento/00) comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo

massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo “Minimo”.

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente CL2 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL2 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente CL2, il Fornitore individua nel Sig. Pacitti Luca il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

CONVENZIONE N. 3 - LOTTO 3

Art. 21 - Valore della Convenzione n. 3, per il Lotto 3 (infra “CL3”)

1. L'importo di CL3, avente a oggetto il lotto territoriale n. 3 come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari a € 1.004.000,00 (unmilionequattromila/00) comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi € 4.000,00 (quattromila) ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito

dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo".

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente CL3 è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale, ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, relative a CL3 e agli OF, ivi includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese notarili, le imposte di registro e di bollo, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente CL3, il Fornitore individua il Sig. Pacitti Luca il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

=====

Si dà atto che l'imposta di bollo e quella di registro, relative a CL 1, CL 2 e CL3, sono state versate come da documentazione in atti al PG n. 7237 del 06/02/2024

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto le presenti tre Convenzioni, incorporate in questo unico atto, formato e stipulato in modalità digitale, dattiloscritto da persona di mia fiducia su 25 pagine intere e n. 17 righe della presente, comprese le firme che occorrono per la chiusura dello stesso dopo la lettura e conferma delle parti, che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, le quali dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano da darne lettura, viene sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza e vista, con modalità digitale, apposta ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 lettera f) del citato CAD.

Firmato digitalmente da:

Città metropolitana: Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente unico del Soggetto aggregatore, Avv. Francesca Monari

Fornitore: Sig. Sabino Fort

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Riva

allegato sub a)

Repertorio n. 62166

Raccolta n. 15569

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro luglio duemilaventitrè (24 luglio 2023) in Reggio nell'Emilia, presso gli uffici della società "Istituto Di Vigilanza Coopservice Societa' Per Azioni", in Via Rochdale n. 5.

Innanzi a me dott. GIOVANNI ARICO', Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, si costituisce il sig.:

- OLIVI ROBERTO, nato a Reggio nell'Emilia il 24 marzo 1961, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante organico della società:

"ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.", con sede in Reggio nell'Emilia, Via Rochdale n. 5, capitale sociale Euro 3.000.000 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 03002460354; dom.to presso la sede sociale; autorizzato al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2023, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **A**);

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il Sig. Olivi Roberto, nella sua qualità, nomina procuratore speciale della società il Sig.:

FORT SABINO, nato a Milano, il 9 dicembre 1970 residente a Milano, Via Giuseppe Frua n. 18, Codice Fiscale FRT SBN 70T09 F205U, conferendogli i seguenti poteri:

Svolgimento dell'attività di ricerca, acquisizione dei servizi, dei lavori e delle prestazioni rientranti nell'ambito di operatività della Società che comportino per la stessa l'assunzione di obbligazioni sino all'importo di euro 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00) annui per ciascuna operazione, al netto di IVA e di oneri della sicurezza, come di seguito indicato:

a. decidere la partecipazione della Società a tutte le gare di appalto di servizi, di lavori e di fornitura, in qualsiasi forma organizzate e da chiunque indette, e così da pubbliche amministrazioni, loro consorzi, associazioni, aziende, soggetti concessionari, soggetti (individuali o collettivi o societari) privati e/o società miste pubblico/private, sia singolarmente che in raggruppamenti temporanei di imprese, o in consorzi, consorzi stabili, società consortili, gruppi europei di interesse economico - GEIE, tutti costituiti o costituendi con l'osservanza della normativa pro tempore vigente al momento di ciascuna gara;

b. decidere la partecipazione della Società a tutte le gare per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione, per l'affidamento a contraente generale e per la presentazione di proposte nell'ambito della procedura di individuazione del promotore (project financing), comprese le procedure di partenariato pubblico privato;

c. con riferimento ai precedenti punti a) e b): (I) decidere e presentare osservazioni, anche da inserirsi a verbale, in nome e per conto della Società, durante l'esperimento di gare e di appalti e durante le sedute pubbliche di apertura della documentazione di gara; (II) effettuare in nome e per conto della Società i sopralluoghi relativi a gare di appalto di servizi, di lavori e di fornitura, in qualsiasi forma organizzate, indette da committenti pubblici e



Notaio

Giovanni Arico

REGISTRATO
A REGGIO EMILIA

il 24/07/2023

al n. 11141

per €. 200,00

privati; (III) sottoscrivere richieste di invito, offerte, dichiarazioni, capitolati, specifiche tecniche, progetti e preventivi, nonché ogni e qualsiasi altro documento ritenuto necessario ed opportuno per la prequalifica o la qualifica della Società in relazione a procedure di selezione e/o confronto concorrenziale per l'aggiudicazione di appalti di servizi, di lavori e di fornitura indetti da committenti pubblici e privati; (IV) sottoscrivere polizze fideiussorie sia provvisorie che definitive, sottoscrivere fatture attive e/o verbali di stato avanzamento lavori, sottoscrivere verbali di corsi di formazione; (V) partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari, ivi compresa la facoltà di conferire o ricevere procura speciale e la facoltà di sottoscrivere i patti e/o i regolamenti relativi alle predette associazioni temporanee d'impresa da costituirsi con l'osservanza della normativa pro tempore vigente al momento di ciascuna gara od al momento della costituzione di ciascuna associazione temporanea d'impresa, con facoltà di essere nominato rappresentante o di nominare il rappresentante dei raggruppamenti temporanei di imprese; (VI) sottoscrivere contratti di appalto in genere, contratti di subappalto, compresa la facoltà di stipulare e sottoscrivere contratti di consulenza esterna; (VII) firmare tutti gli atti di proroga e rinnovo di contratti d'appalto; (VIII) firmare eventuali atti addizionali per nuovi prezzi, per nuovi lavori o prestazioni, che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione dei contratti stipulati.

Il tutto con promessa di avere fin d'ora per rato, valido ed approvato l'operato del suddetto procuratore, senza ulteriore ratifica sotto gli obblighi di legge.

Il conferimento dei poteri sopra indicati, si estinguerà o comunque diverrà inefficace in concomitanza con la perdita da parte del nominato procuratore della qualità di dipendente della Società, ovvero sino alla revoca.

Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di esserne pienamente edotto.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura, al costituito che pienamente approvandolo con me notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e venti.

Consta di un foglio scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrati di mia mano per 4 (quattro) facciate fin qui.

FIRMATO: GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.

ALLEGATO "A") AL REP. N 62166/15569

ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.p.A.

Società per azioni con Sede Legale, Direzione ed Amministrazione in Reggio Emilia, Via
Rochdale n. 5, iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 03002460354.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.p.A.

DEL 13 LUGLIO 2023

Il giorno giovedì tredici del mese di luglio dell'anno 2023 alle ore 10:04, presso la Sala Magnani,
sita a Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, 1° piano, si è riunito a norma di Statuto, il Consiglio
d'Amministrazione di Istituto Di Vigilanza Coopservice S.p.A. per discutere e deliberare sul
seguente: -----

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) [REDACTED] -----
- 2) [REDACTED] -----
- 3) [REDACTED] -----
- 4) [REDACTED] -----

5) **Proposta di conferimento poteri al Direttore Commerciale Sig. Sabino Fort -
Delibere inerenti e conseguenti.** -----

All'ora indicata, sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione, il sig. Roberto Olivi
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) e le/i sig.re/ sigg.: Di Prima Antonio, Fiorentino
Salvatore e Magagna Michele. -----

Il Consigliere di Amministrazione Sig. Cattini Andrea è assente giustificato. -----

Per il Collegio Sindacale è presente la Sig.ra Iotti Elena. -----



Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 7390 del 06/02/2024 16:55:17

I Sindaci Sigg. Milanese Gianfranco (Presidente del Collegio) e Caprari Simone sono assenti giustificati. -----

Sono altresì presenti, quali invitati, i sigg.: Garlassi Carlo e Rossi Uberto. -----

Assume la presidenza della seduta il Presidente, Sig. Olivi Roberto, il quale, dopo aver verificato e fatto verificare la regolarità e validità dell'adunanza, chiede se vi siano obiezioni rispetto la partecipazione delle/dei sig.re/ sigg: Garlassi Carlo e Rossi Uberto in qualità di invitati; non essendo sollevata obiezione alcuna, il Presidente invita il Sig. Garlassi Carlo, che accetta, ad assumere la funzione di segretario, il tutto con l'approvazione unanime dei consiglieri e dei sindaci presenti. -----

1) [REDACTED]

[REDACTED]




Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 7390 del 06/02/2024 16:55:17



**5) Proposta di conferimento poteri al Direttore Commerciale Sig. Sabino Fort -
Delibere inerenti e conseguenti. -----**

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola
all'Amministratore Delegato, Sig. Antonio Di Prima. -----

Il Sig. Di Prima, presa la parola, riferisce che si rende necessario ed opportuno, al fine di
completare la governance aziendale, conferire specifici poteri al Direttore Commerciale, Sig.
Sabino Fort per consentirgli il pieno esercizio della funzione. -----



Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 7390 del 06/02/2024 16:55:17

Il Sig. Di Prima, pertanto, propone di conferire, in qualità di Direttore Commerciale e Procuratore Speciale, al Sig. Sabino Fort, nato a Milano (MI), il 09/12/1970 i seguenti poteri: Svolgimento dell'attività di ricerca, acquisizione dei servizi, dei lavori e delle prestazioni rientranti nell'ambito di operatività della Società che comportino per la stessa l'assunzione di obbligazioni sino all'importo di euro 25.000.000,00 (euro venticinque milioni/00) annui per ciascuna operazione, al netto di IVA e di oneri della sicurezza, come di seguito indicato: -----

a. decidere la partecipazione della Società a tutte le gare di appalto di servizi, di lavori e di fornitura, in qualsiasi forma organizzate e da chiunque indette, e così da pubbliche amministrazioni, loro consorzi, associazioni, aziende, soggetti concessionari, soggetti (Individuali o collettivi o societari) privati e/o società miste pubblico/private, sia singolarmente che in raggruppamenti temporanei di imprese, o in consorzi, consorzi stabili, società consortili, gruppi europei di interesse economico - GEIE, tutti costituiti o costituendi con l'osservanza della normativa pro tempore vigente al momento di ciascuna gara; -----

b. decidere la partecipazione della Società a tutte le gare per l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione, per l'affidamento a contraente generale e per la presentazione di proposte nell'ambito della procedura di Individuazione del promotore (project financing), comprese le procedure di partenariato pubblico privato; -----

c. con riferimento ai precedenti punti a) e b): (I) decidere e presentare osservazioni, anche da inserirsi a verbale, in nome e per conto della Società, durante l'esperimento di gare e di appalti e durante le sedute pubbliche di apertura della documentazione di gara; (II) effettuare in nome e per conto della Società i sopralluoghi relativi a gare di appalto di servizi, di lavori e di fornitura, in qualsiasi forma organizzate, indette da committenti pubblici e privati; (III) sottoscrivere richieste di invito, offerte, dichiarazioni, capitolati, specifiche tecniche, progetti e preventivi, nonché ogni e qualsiasi altro documento ritenuto necessario ed opportuno per la prequalifica o la qualifica della Società in relazione a procedure di selezione e/o confronto



concorrenziale per l'aggiudicazione di appalti di servizi, di lavori e di fornitura indetti da committenti pubblici e privati; (IV) sottoscrivere polizze fideiussorie sia provvisorie che definitive, sottoscrivere fatture attive e/o verbali di stato avanzamento lavori, sottoscrivere verbali di corsi di formazione; (V) partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari, ivi compresa la facoltà di conferire o ricevere procura speciale e la facoltà di sottoscrivere i patti e/o i regolamenti relativi alle predette associazioni temporanee d'impresa da costituirsi con l'osservanza della normativa pro tempore vigente al momento di ciascuna gara od al momento della costituzione di ciascuna associazione temporanea d'impresa, con facoltà di essere nominato rappresentante o di nominare il rappresentante del raggruppamenti temporanei di imprese; (VI) sottoscrivere contratti di appalto in genere, contratti di subappalto, compresa la facoltà di stipulare e sottoscrivere contratti di consulenza esterna; (VII) firmare tutti gli atti di proroga e rinnovo di contratti d'appalto; (VIII) firmare eventuali atti addizionali per nuovi prezzi, per nuovi lavori o prestazioni, che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione dei contratti stipulati. -----

Il tutto con promessa di avere fin d'ora per rato, valido ed approvato l'operato del suddetto procuratore, senza ulteriore ratifica sotto gli obblighi di legge. -----

Il conferimento dei poteri sopra indicati, si estinguerà o comunque diverrà inefficace in concomitanza con la perdita da parte del nominato procuratore della qualità di dipendente della Società, ovvero sino alla revoca. -----

Dopo breve discussione Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di conferire, in qualità di Direttore Commerciale e Procuratore Speciale, al Sig. Sig. Sabino Fort, nato a Milano (MI), il 09/12/1970 i poteri così come proposto dall'Amministratore Delegato e sopra elencati. -----


Il Consiglio di Amministrazione conferisce altresì al Presidente ed al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, tutti i poteri e le facoltà necessarie per dare attuazione a quanto testé



deliberato, anche a mezzo degli opportuni e/o necessari atti, anche notarili, di revoca e senza
che possa essere loro mai imputata carenza di poteri o di legittimazione. -----
Alle ore 10:30, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e
non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa conferma ed
approvazione di quanto discusso rispetto a tutti gli argomenti trattati. -----


IL PRESIDENTE

Sig. Roberto Olivi



IL SEGRETARIO

Sig. Garlassi Carlo



Repertorio n. 62165

Io sottoscritto Dott. GIOVANNI ARICO', Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Martiri del 7 luglio n.3

CERTIFICO

che il presente estratto di n.3 (tre) fogli è conforme a quanto contenuto alle pagine 57/100, 58/100, 63/100, 64/100, 65/100 e 66/100 del Libro delle Decisioni degli Amministratori, della società "ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 5, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 03002460354; fatta avvertenza che le parti omesse non contraddicono quelle riportate.

Si rilascia per uso consentito.

Reggio nell'Emilia, ventiquattro luglio duemilaventitrè (24 luglio 2023).



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 d.lgs n.82/2005